

# Scienze sociali e sicurezza. Su un binomio di *moderna* origine\*

Marco Cossutta

## ABSTRACT

Il breve saggio richiama alcuni aspetti della fondazione della prospettiva politica e giuridica moderna, che vede proprio nella *paura* la principale fonte di legittimazione del potere sovrano; *paura* che nel corso dei secoli ritrova sempre nuove ed efficaci declinazioni

## PAROLE CHIAVE

LEGITTIMAZIONE DEL POTERE POLITICO;  
PAURA COME FONTE DI LEGITTIMAZIONE;  
DICOTOMIA NOI/ALTRI.

## SOMMARIO

§ 1. SICUREZZA E MODERNITÀ; § 2. LE NUOVE DECLINAZIONI DELLA PAURA; § 3. UNA RISPOSTA A FRONTE DELL'ALTRO; § 4. PER UN SUPERAMENTO DELLA DICOTOMIA NOI/ALTRI; § 5. IL RIAFFIORARE DELLA CLASSICITÀ.

### § 1. SICUREZZA E MODERNITÀ

La titolazione della Rivista "Sicurezza e scienze sociali"<sup>1</sup>, richiama alla memoria certe interpretazioni sviluppate dalla prospettiva politica e giuridica moderna<sup>2</sup>, per le quali è pro-

\* Il presente contributo è stato discusso a Trieste, presso il Dipartimento di Studi umanistici, il 5 novembre 2013 in occasione della presentazione del primo fascicolo della Rivista "Sicurezza e scienze sociali" diretta Costantino Cipolla.

1 Si tratta, come già evidenziato, del primo fascicolo, gennaio-aprile 2013, di "Sicurezza e scienze sociali".

2 Data l'economia dell'intervento non si potrà dare qui conto in modo dettagliato di tale prospettiva; si rimanda per un primo approfondimento al testo di Francesco Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983 e, per la specificità del rapporto fra prospettiva politico-giuridica moderna e sicurezza all'intervento dello stesso autore in tema di *Doveri fondamentali dell'uomo nella società dei diritti* presentata al XIV Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, ora

prio la ricerca della *sicurezza* a determinare la fondazione delle *scienze sociali*; un sintagma, quest'ultimo, ove il termine scienza più che indicare una esigenza di conoscenza si declina nel senso ad esso attribuito dalla prospettiva galileiano-cartesiana, che ritrova riconferma nell'opera di Hume. Un sapere, quindi, convenzionale ed operativo, il cui obiettivo in campo giuridico e politico è, per l'appunto, la ricerca/fondazione di sicurezza sociale attraverso il dispiegarsi di una scienza sociale capace di dominare la concreta vita politica offrendo al sovrano *leggi*, ispirate a quelle di sapore fisico-matematico, volte a conseguire la sicurezza stessa. Si assiste alla fondazione, per prendere a prestito un'espressione di Grozio, di una vera e propria geometria politico-legale.

Si riscontra, infatti, nella speculazione politico-giuridica a cavaliere dei secoli Diciassettesimo e Diciottesimo, il tema della *paura* quale momento caratterizzante tale prospettiva, a cui consegue la richiesta di sicurezza, la cui realizzazione acquista la valenza fondativa della

in R. Orecchia (a cura di), *Atti del XIV Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica. Il problema del metagiuridico nell'esperienza contemporanea del diritto. I doveri fondamentali dell'uomo nella società dei diritti. Il diritto e alcune discipline di nuova frontiera*, Milano, 1984, pp. 117-142.

legittimità della compagine statale, allora apparsa all'orizzonte (ovvero di quella specifica declinazione dell'organizzazione del potere che Weber designa come razionale).

## § 2. LE NUOVE DECLINAZIONI DELLA PAURA

Lungi dal rimanere relegato nelle fantasiose costruzioni politiche dei *contrattualisti* (da Hobbes a Locke), tale tema, incardinato sui due poli paura/sicurezza, rappresenta ancor oggi il fulcro su cui si equilibrano i rapporti politico-giuridici e ciò nonostante la caduta del bipolarismo antagonista fra le due grandi potenze protagoniste della *Guerra fredda*, rappresentantisi specularmente quali detentrici del bene (la *sicurezza*) da opporsi incondizionatamente al male incarnato dall'altra (la *paura*). La fine di quel particolare bipolarismo nella politica mondiale non ha affatto determinato l'affievolirsi della contrapposizione manichea bene/male, la quale anzi risulta fortemente rivitalizzata nell'opposizione Nord/Sud nonché Occidente/Oriente. Al di là della constatazione, in parte provocatoria, del vedersi riproporre agli albori del terzo millennio, sia pure in diversa chiave, i climi culturali propri alle *Crociate*, è certo che anche alla luce della realtà odierna, il tema paura/sicurezza risulta tutt'altro che relegato nell'epoca dei giusnaturalisti pre-illuministi ed appare invece fondativo di certo contemporaneo modo di concepire l'attività politica e giuridica.

## § 3. UNA RISPOSTA A FRONTE DELL'ALTRO

Una delle modalità in cui la dicotomia paura/sicurezza si evidenzia maggiormente è quella offerta dal fenomeno migratorio. Non a caso l'analisi di tale questione impegna fortemente gli autori ospitati nel primo fascicolo della Rivista<sup>3</sup>. La presenza dell'altro (del totalmente altro da ogni punto di vista: epidermico, linguistico, culturale, economi-

<sup>3</sup> Il fascicolo, intitolato *L'ambivalenza dell'in-sicurezza nei processi migratori*, è stato curato da C. Cipolla e S. Vezzadini e raccoglie contributi di V. Cotesta, G. Marotta, M. I. Maciotti, C. Baraldi, S. Lugnano-G. Palermo, A. Sannella, M. Esposito, C. Scivoletto, M. L. Zanier, S. Palidda, E. C. Viano, R. Johnson-M. Looper-M. Barackm, U. Terracciano e A. Bonfiglioli.

co e via discorrendo), pare incutere in molti settori della società quella stessa paura che i moderni giusnaturalisti ritenevano di potere sanare promuovendo sicurezza a fronte della cessione dei diritti (naturalisti)<sup>4</sup>.

Tale questione, il *montare* sociale della paura a seguito del *calare* della percezione sociale di sicurezza, appare così radicata da indurre articolazioni del sistema di potere a ricercare ancora una volta ed a distanza di secoli dalla fantasiose elaborazioni pre-illuministe, proprio nella risposta alla paura il fondamento della loro legittimazione anche a costo di disattendere gli stessi fondamenti culturali dell'essere giuridico-politico occidentale, riproponendo, ad esempio, fattispecie penali costruite sullo schema del cosiddetto *tipo d'autore*<sup>5</sup>, da cui al reato di clandestinità, ampiamente cassato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con pronuncia del 28 aprile del 2011<sup>6</sup>, e l'elemento aggravante di stato di clandestinità, abrogato dalla Corte costituzionale con sentenza 249 del 2010.

<sup>4</sup> Non appare un caso che il contributo di Bonfiglioli – *Non delitto e castigo. Il trattamento degli stranieri "irregolari" nei CIE tra istanze ed effettività dei rimpatri e negazione dell'habeas corpus* – sia proprio in tema di negazione, in ambito penale, dell'habeas corpus.

<sup>5</sup> Per un primo approccio al tema in oggetto si rimanda a L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teorie del garantismo penale*, Roma-Bari, 1990, ove l'autore rileva che i modelli di diritto penale autoritario "raggiungono [...] le forme più perverse nello schema penale del cosiddetto *tipo d'autore*, ove l'ipotesi normativa di devianza è simultaneamente «senza azione» e «senza evento offensivo». La legge, in questo caso, non proibisce né regola comportamenti, ma prefigura status soggettivi direttamente incriminabili; non ha funzione regolativa, ma costitutiva dei presupposti della pena; non è osservabile o violabile dall'omissione e dalla commissione di fatti da essa difforni, ma è costitutivamente osservata o violata da condizioni personali conformi o difforni", così a p. 77 del citato testo. Su questo tema appare utile, fra le molte, anche la lettura dello studio di A. De Giorgi, *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Roma, 2000, che, nel discutere di *migranti* e di *devianti*, concentra la sua analisi su forme di controllo sociale di natura *attuariale*.

<sup>6</sup> In vero già nel 2007 con sentenza n. 78, la Corte costituzionale italiana rilevata come "il mancato possesso del titolo abilitativo alla permanenza nello Stato da parte dello straniero non può considerarsi reato, in quanto non è di per sé idoneo a produrre una particolare pericolosità sociale".

#### § 4. PER UN SUPERAMENTO DELLA DICOTOMIA NOI/ALTRI

Ciò non di meno proprio all'interno di tali ambiti giuridico-politici ritroviamo autorevoli posizioni che conducono verso lidi diversi da quelli approdati da qualche legislatore nazionale; questi inequivocabili segnali ci giungono dal garante supremo dell'ordine giuridico e politico nazionale: la Corte costituzionale, che con una serie coerente di sentenze<sup>7</sup>, fa intravedere all'osservatore un diverso modo di significare il termine sicurezza<sup>8</sup>.

7 Richiamo ancora la sentenza 78/2007 ove si afferma come "la mera condizione di clandestino non può considerarsi idonea a porre seriamente in pericolo la sicurezza pubblica"

8 Non appare fuori luogo rilevare come in merito al reato di mendicizia previsto dall'articolo 670 del Codice penale, la Corte costituzionale rilevava, con sentenza 519 del 1995, come "gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che - senza indulgere in atteggiamenti di severo moralismo - non si può cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, e anche soltanto di tentazioni, volte a «nascondere» la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli. Quasi una sorta di recupero della mendicizia quale devianza, secondo linee che il movimento codificatorio dei secoli XVIII e XIX stilizzò nelle tavole della legge penale, preoccupandosi nel contempo di adottare forme di prevenzione attraverso la istituzione di stabilimenti di ricovero (o ghetti?) per i mendicanti". La Corte riconosce come "la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte dei comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza, e la società civile - consapevole dell'insufficienza dell'azione dello Stato - ha attivato autonome risposte, come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion d'essere, e la loro regola, dal valore costituzionale della solidarietà".

La Corte costituzionale, più di cinque lustri fa rammentava, con sentenza n. 269 del 1986, come "non va dimenticato che l'emigrante è soggetto economicamente debole, che verte in situazioni di particolare bisogno e che, pertanto, è razionale che sia tutelato dallo Stato contro speculazioni, inganni ed errori", ma soprattutto e con veemenza, richiamandosi anche ai lavori della Costituente, come "la libertà d'emigrazione è costituzionalmente, ed in maniera espressa, sancita; allorché, come è stato esplicitamente dichiarato da alcuni Costituenti, essa deve rimanere, quanto più possibile, scevra da limiti (solo eccezionalmente può essere condizionata da obblighi

Non attraverso l'insanabile dicotomia noi/altri, da cui la paura del qualificato come diverso, dalla quale consegue la negazione di ogni affermazione di diversità all'interno di una cultura che tende all'isolamento/assimilazione dell'altro, ma, al contrario, ricercando la sicurezza proprio in una prospettiva interculturale, in una comunità quale variabile processo di ordinamento delle diversità tendente ad escludere il concetto stesso di normalità, a tutto vantaggio di quello di conformità dell'agire sociale in un quadro di interesse comune.

Come la stessa Corte ebbe a riconoscere, la società contemporanea è "comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio di cittadinanza in senso stretto, accoglie ed accomuna tutti coloro che, quasi come una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza", così nella sentenza n. 172 del maggio 1999<sup>9</sup>.

derivanti dal bene comune, dalla tutele di interessi generali d'una comunità democraticamente orientata); allorché tale libertà non soltanto non è guardata con sfavore ma è «riconosciuta» come bene, valore fondamentale, realizzativo della personalità umana (non nasce, infatti, quale «graziosa concessione» dello Stato) essa va tutelata e garantita". Ancora la Corte nella sentenza del 1986 insiste sull'originalità di tale diritto; infatti, "non è pensabile che la Costituzione vigente conceda o permetta al legislatore ordinario monopoli tesi ad indirizzare arbitrariamente (per fini contingenti) l'emigrazione: un legislatore che, ancorato a visioni arretrate del fenomeno emigratorio, ritenesse, oggi, di poterlo determinare autoritariamente, come anonimo fenomeno di massa, si porrebbe nettamente contro la Costituzione".

È ben vero che la Corte in questa sentenza ha di fronte il caso del fenomeno della *emigrazione* italiana nel mondo, non quello specifico dell'*immigrazione* dal *terzo mondo* verso l'Italia, che investe invece la società contemporanea, pur tuttavia, la sentenza in oggetto consente una lettura speculare del fenomeno, tanto da poter trarre delle indicazioni in merito al trattamento della figura, più generale e comprensiva delle specie sopra indicate, del *migrante*

9 Per inciso, va rilevato come la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionale l'articolo 4 della legge FVG n. 2 del 2006 in merito all'erogazione

## § 5. IL RIAFFIORARE DELLA CLASSICITÀ

Da quanto succintamente sopra rilevato, appaiono indubbie le indicazioni volte a fondare la legittimità dell'organizzazione politica, più che sulla *vis* di hobbesiana memoria, sulla *auctoritas*, su una autorevolezza legata all'autonomia dei singoli e delle organizzazioni sociali, da cui il principio di sussidiarietà così come l'articolo 118 della Costituzione tratteggia al suo quarto comma, che regoli un vivere sociale improntato sulla *solidarietà* e non sulla *paura*.

Il tutto ci induce a rammentare, in chiusura, la necessità di richiamarsi anche nell'opera selezionata di prestazioni sanitarie, rileva, con sentenza n. 40 del febbraio 2011: "la disposizione in discussione introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti previdenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata o sul difetto del possesso della cittadinanza europea, ovvero su quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno trentasei mesi, non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitraria, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di prestazioni che, per la loro stessa natura, non tollerano discriminazioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e di servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso ed articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)". Va in proposito rilevato come la Corte si sia ampiamente pronunciata in materia di riconoscimento di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla costituzione come ambito inviolabile della dignità umana [...] assicurato a tutti, quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato", vedi sentenza n. 252 del 2001.

di legislazione non tanto ad una mera democrazia *maggioritaria*, quanto ad una più complessiva concezione di democrazia *costituzionale*, che le sentenze della Consulta *in primis* contribuiscono a tratteggiare.

Un ritorno, per così dire, a quella *classicità* politica, che affonda le radici nel pensiero aristotelico e che pareva definitivamente soppiantata dalla *modernità*.

*Marco Cossutta, professore associato di Filosofia del Diritto nell'Università degli Studi di Trieste, Coordinatore del Corso di Studi magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità.*